

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI PREVENZIONE DI INCENDI DEPOSITI DI G.P.L.

DPR 12 aprile 2006 n. 214: **Regolamento recante semplificazione** delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.

Lettera Circolare M.I. Prot. P717/4106 sott. 40/A del 30 Giugno 2006: D.P.R. 12 aprile 2006. n. 214 - *Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessivi non superiore a 5 metri cubi* - **Chiarimenti ed indirizzi applicativi.**

Lettera Circolare Prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006: D.P.R. 12 aprile 2006 n. 214 - *Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi* - Chiarimenti in ordine all'**intestazione del Certificato di prevenzione incendi.**

Lettera-Circolare Prot. N. P1214/4106 sott. 40/A del 26 settembre 2008: D.M. 14 maggio 2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³"- Chiarimenti in ordine all'**intestazione del certificato di prevenzione incendi nei casi di alimentazione di "multiutenze".**

Lettera Circolare Prot. n. P1169/4106 sott. 40/A del 4 ottobre 2007: Depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi. Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214. **Indirizzi applicativi.**

DPR 12 aprile 2006 n. 214

Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.

(G.U. n. 138 del 16 giugno 2006)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, nonché il numero 28 dell'allegato A; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006; Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 7 marzo 2006 e della 13^a Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 29 marzo 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle attività produttive;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, di seguito denominati depositi.
2. Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del presente regolamento i **depositi** di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, **al servizio di**

attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Art. 2. Adempimenti del titolare del deposito

1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

2. **Alla richiesta** di cui al comma 1 **sono allegati**:

a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32⁽¹⁾;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea.

3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), è firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo è determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attività di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.

5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della docu-

¹ **D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32 - Art. 10. Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL:**

comma 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva.

comma 2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

comma 3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.

comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente. (comma così modificato dall'articolo 5, comma 13, del D.Lgs n. 346 del 1999)

mentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.

6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.

7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, **non si applica** l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 3. Adempimenti del Comando

1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attività e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.

2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 5, e il Comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 4. Disposizioni transitorie

1. La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica alle domande di parere di conformità presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37.

Art. 5. Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessità di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Lettera Circolare M.I. Prot. P717/4106 sott. 40/A del 30 Giugno 2006

D.P.R. 12 aprile 2006. n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessivi non superiore a 5 metri cubi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, prevede al numero 28 dell'Allegato A, tra i procedimenti da semplificare, quelli inerenti le procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Al fine di dare attuazione alla citata legge n. 340/2000 è stato emanato il regolamento riportato in oggetto, (che entra in vigore il 1° luglio) il cui campo di applicazione è ristretto ai **depositi che alimentano utenze che non rientrano fra le attività soggette ai controlli** di prevenzione incendi ai sensi dei DM 16 febbraio 1982. Tale limitazione è motivata da una duplice necessità: garantire un'effettiva semplificazione amministrativa e non abbassare il livello di controllo in presenza di installazioni complesse. Nel caso di depositi a servizio di attività obbligate a richiedere il CPI, infatti, il responsabile è tenuto in ogni caso a seguire le procedure previste dagli articoli, 2 e 3 del DPR n. 37/1998; pertanto, in tale circostanza, da un lato non avrebbe significato estendere l'intervento di semplificazione, in quanto riguarderebbe soltanto una delle attività per le quali deve essere rilasciato il certificato, e d'altro canto è essenziale, nell'ambito dell'espressione del parere di conformità sul progetto, poter valutare ogni possibile interazione tra diversi fattori di rischio, ivi compreso il deposito di GPL.

La semplificazione introdotta si sostanzia nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell'adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi che, una volta rilasciato conserva la periodicità stabilita dal DM 16 febbraio 1982 per l'attività 4b.

Si fa notare come con l'emanazione del DM 14 maggio 2004 recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva fino a 13 metri cubi, tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche costruttive delle attrezzature a pressione costituenti il deposito (serbatoio, tubazioni, accessori, ecc.) sono demandati all'osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 97/23/CE (c.d. direttiva PED), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 93/2000, ed attestati dalla presenza della marchiatura CE. Ne discende una significativa riduzione dei controlli che il personale VV.F. deve svolgere in fase di esame dei progetti poiché questi si limiterebbero, sostanzialmente, ad una verifica di corretta installazione dei depositi sul territorio.

La documentazione allegata all'istanza deve comprendere:

- ✓ una certificazione di corretta installazione del/i serbatoio/i rilasciata ai sensi dell'art.10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- ✓ una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 dei DPR n. 37/1998;
- ✓ una planimetria del deposito;
- ✓ l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo determinato in base alla tariffa oraria prevista per i servizi a pagamento resi dal C.N.VV.F. e alla durata del servizio stabilita dal DM 4 maggio 1998.

Al riguardo si allega alla presente lettera circolare il **modello di richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi** (ex mod. PIN3-2004), opportunamente rivisto e semplificato per adattarlo al caso specifico e nell'ambito del quale, sempre al fine di agevolare la compilazione ed il controllo, anche formale degli atti, è stata **ricompresa la dichiarazione di inizio attività** (conseguentemente entrambe le copie dovranno essere rese in bollo). Analogamente è stato predisposto il **modello di certificazione di corretta installazione** rielaborando il fac-simile allegato alla lettera circolare P1212/4106 sott. 40/A, del 22 luglio 2004, cui sono state apportate talune modifiche eliminando, nel contempo, l'obbligo di allegare la documentazione comprovante la conformità dei serbatoi alle vigenti disposizioni di prodotto, documentazione che comunque dovrà essere conservata presso l'azienda distributrice di GPL o presso il proprietario dei serbatoi, se diverso dall'azienda distributrice, e resa disponibile per eventuali controlli. Per quanto concerne, infine, la documentazione grafica da allegare all'istanza, considerato che la stessa deve rappresentare l'osservanza delle disposizioni relative alla collocazione del deposito sul territorio, si ritiene che la scala della planimetria non debba essere inferiore a 1:100.

Si ribadisce, in quanto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione sottesi dal regolamento, che il Comando all'atto del ricevimento dell'istanza dovrà rilasciare contestualmente ricevuta dell'avvenuta presentazione effettuando un mero controllo sulla completezza formale degli atti allegati in modo da consentire l'esercizio del deposito in attesa di effettuare il sopralluogo,

In conclusione si auspica che la semplificazione delle incombenze e dei relativi oneri, a carico dei titolari dei "piccoli" depositi di GPL, possa fungere da stimolo per migliorare le condizioni di sicurezza sul territorio. Peraltro ai sensi dell'art. 5 del DPR 214/2006 il Ministero dell'interno dovrà provvedere al monitoraggio, con metodi statistici, dei risultati raggiunti con la prevista semplificazione procedurale, anche in termini di pratiche presentate ai Comandi provinciali VV.F., per tale aspetto verranno successivamente fornite a codesti Uffici indicazioni inerenti l'acquisizione dei dati

Si raccomanda la puntuale applicazione di quanto previsto nella presente disposizione.

Allegati:

- ✓ mod. PIN3GPL-2006 *(sostituito da quello allegato alla Lett. Circ. Prot P1169/4106 sott 40/A del 4/10/2007)*
- ✓ [Certificazione di installazione di serbatoio per G.P.L. in depositi sino a 5 m³](#)

Lettera Circolare Prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006

D.P.R. 12 aprile 2006 n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi - Chiarimenti in ordine all'intestazione del Certificato di prevenzione incendi.

Come è noto con la lettera circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A dello scorso 30 giugno, questa Direzione ha fornito i primi indirizzi applicativi in merito all'attuazione della semplificazione procedurale introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, per i serbatoi fissi di capacità complessiva non superiori a 5 m³. In allegato alla lettera circolare è stato altresì trasmesso il modello PIN3 GPL-2006 per la richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevedendo, che l'istanza fosse sottoscritta, dal proprietario del serbatoio che usualmente coincide con l'azienda distributrice di GPL.

Trattandosi in gran parte di depositi ad uso domestico e similare, infatti, è frequente il ricorso al comodato quale modalità di offerta del serbatoio da parte della ditta distributrice di GPL all'utente finale, in accordo con quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs n. 32/1998. In tal caso, pertanto, è possibile identificare due soggetti (il proprietario del serbatoio/azienda distributrice di GPL, e l'utilizzatore finale/titolare dell'attività), ai quali fanno capo responsabilità e obblighi distinti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi:

- ✓ il comodante (ditta distributrice di GPL), proprietaria del serbatoio, che è responsabile della manutenzione dello stesso, ha l'obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi accessori, ma che non ha diritto di accesso alla proprietà privata ove il deposito è installato né ha la possibilità di vigilare sul rispetto delle misure di esercizio;
- ✓ il comodatario (utente finale) che ha la piena disponibilità del bene ottenuto in comodato e del prodotto in esso depositato (GPL) e risulta, quindi, responsabile dell'osservanza degli obblighi di esercizio e del rispetto dei divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni.

In tal caso l'impostazione più corretta sembrerebbe quella che prevede una cointestazione, del certificato di prevenzione incendi, così da chiamare in causa entrambi i soggetti interessati, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. All'uopo, tuttavia, si renderà necessaria un'esplicita previsione legislativa che, allo stato, né il DLgs n. 139/2006, a valenza generale, né il DPR n. 214/2006, relativo ai depositi di GPL contemplano. Il certificato di prevenzione incendi, infatti, come disciplinato dall'art. 16 del menzionato DLgs n. 139/2006 individua un unico responsabile dell'attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco sia per gli aspetti costruttivi che gestionali titolato a richiedere il sopralluogo e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività: tale soggetto diverrà in caso di esito positivo l'intestatario del certificato.

Nelle more di apportare, le necessarie integrazioni ai provvedimenti citati, si ritiene che **la richiesta di sopralluogo** finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi e la conseguente dichiarazione di inizio attività **debbono essere rese dall'utilizzatore finale/titolare dell'attività** e in tal senso è stato impostato il nuovo PIN che si trasmette, e **che sostituisce** quello allegato alla lettera circolare del 30 giugno 2006. Ciò anche in ragione dell'esigenza di predisporre un unico modello che soddisfi l'ipotesi di comodato sopra prospettata, ma che ben si adatti anche al caso in cui il titolare dell'attività sia proprietario del serbatoio.

Si soggiunge che, in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di GPL l'impegno ad effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità dei relativi dispositivi accessori, ma anche del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, sottoscrivendo l'apposito campo nella seconda pagina del modello. I dati della ditta distributrice di GPL, ivi presenti, dovranno essere correttamente riportati nella sezione a ciò dedicata, e che sarà inserita nel programma di gestione informatizzata dei procedimenti di prevenzione incendi al fine di poter disporre dei riferimenti necessari ad attuare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 5 del DPR n. 214/2006.

Infine, per venire incontro alle esigenze dell'utenza, un apposito spazio nella prima pagina del modello contempla la possibilità, a cui il titolare discrezionalmente potrà ricorrere, di delegare

alla stessa ditta distributrice di GPL la presentazione della pratica presso il competente Comando provinciale VV.F.

Allegato:

- ✓ [mod. PIN3GPL-2006](#) (sostituisce quello allegato alla Lett. Circ. n. P717/4106 sott. 40/A del 30 Giugno 2006)

Lettera-Circolare Prot. N. P1214/4106 sott. 40/A del 26 settembre 2008

D.M. 14 maggio 2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³"- **Chiarimenti in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi nei casi di alimentazione di "multiutenze"**.

Con lettera circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi nel caso di deposito di GPL a servizio di "monoutenza", quando fra la ditta distributrice di GPL e l'utente finale sia stato stipulato il contratto di comodato del serbatoio, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. dell'11 febbraio 1998, n. 32.

Tanto premesso, pervengono da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria, quesiti in merito alla corretta definizione dei casi di **depositi di GPL destinati a "multiutenze"**, in cui può creare qualche perplessità l'individuazione dell'utilizzatore finale quale intestatario del certificato di prevenzione incendi, in quanto non univocamente individuato. I casi che si possono presentare possono essere sinteticamente riconducibili alle situazioni di seguito:

1. serbatoi di GPL **a servizio di più utenze** (civili o industriali), dotate ciascuna di proprio contatore quale utenza di fornitura;
2. serbatoi di GPL che alimentano una **rete di distribuzione comunale** con oneri di realizzazione e manutenzione a carico della ditta distributrice del GPL.

In entrambi i casi i serbatoi di GPL risultano spesso installati, insieme alla rete di distribuzione del gas occorrente per collegare il serbatoio medesimo ai contatori di lettura e fatturazione, su un **appezzamento di terreno non di proprietà della Ditta distributrice**, ma alla quale è consentito il passaggio con automezzi ed addetti dei rifornimenti, della manutenzione e di ogni altro servizio legato allo stoccaggio del GPL ed alla "rete distribuzione gas" per l'esistenza di specifico titolo autorizzativo (*contratto di comodato d'uso del terreno, affitto, etc.*)

In merito ai casi prospettati, in considerazione anche del fatto che la Ditta distributrice del GPL risulta proprietaria del prodotto contenuto all'interno dei serbatoi e nelle tubazioni fino ai contatori di lettura, si fornisce il seguente chiarimento.

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI "norme di esercizio" del D.M. 14 maggio 2004, si è del parere, in attesa degli eventuali chiarimenti e modifiche all'apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, che **l'azienda distributrice del G.P.L. possa essere individuata come unica responsabile dell'attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco e, pertanto, possa richiedere e successivamente essere, a seguito del sopralluogo positivo, l'intestataria del relativo certificato di prevenzione incendi** e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l'osservanza del punto 20 del Titolo sopra citato.

Restano infine a carico dell'azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

Lettera Circolare Prot. n. P1169/4106 sott 40/A del 4 ottobre 2007
Depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi. Attuazione del DPR 12 aprile 2006, n. 214. Indirizzi applicativi.

Come noto con il DPR 12 aprile 2006, n. 214, è stato emanato il regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi. A circa un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento e facendo seguito ai primi indirizzi forniti con lettera circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A, del 30 giugno 2006, si richiama l'attenzione delle SSLL sugli aspetti di seguito indicati al fine di garantire la massima omogeneità nella trattazione delle pratiche su tutto il territorio nazionale e l'effettivo snellimento dell'iter amministrativo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione anche all'elevata standardizzazione delle installazioni di che trattasi.

Poiché la semplificazione introdotta si sostanzia nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell'adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi, l'art. 2 del DPR 214/06 **non contempla tra la documentazione da allegare all'istanza di sopralluogo la relazione tecnica** attestando la stessa principalmente al momento dell'esame del progetto. Di conseguenza si evidenzia la necessità che il suddetto documento non venga richiesto al titolare dell'attività, in osservanza di quanto stabilito dal citato art. 2 del DPR 214/06 nonché dei principi generali di cui alla L. 241 in relazione alla esigenza di non aggravare il procedimento amministrativo.

Per quanto poi concerne la presentazione della **planimetria del deposito** di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), del regolamento si fa presente che la stessa deve consentire ed individuare in maniera univoca tutti gli elementi al contorno connessi con la corretta installazione del deposito (distanze di sicurezza, area di sosta dell'autocisterna, recinzione, ecc.) sia ai fini del rilascio e del rinnovo del certificato di prevenzione incendi che di eventuali visite ispettive. Pertanto, come già indicato nella lettera-circolare prot. n. P717 sott./A, del 30 giugno 2006 si ritiene che, in via generale, la scala 1:100 possa considerarsi idonea al raggiungimento del suddetto obiettivo.

Per quanto poi concerne la fase del sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si richiama l'attenzione all'esigenza qualora dovessero riscontrarsi carenze di indicare i correttivi da attuare finalizzati all'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi, in un'unica soluzione, al fine di favorire una più rapida definizione della pratica.

Rif. Pratica VV.F. n.

marca da bollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Provincia

Il sottoscritto _____ cognome _____ nome _____
domiciliato in _____ via - piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ telefono _____ C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
nella sua qualità di _____ qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) _____
della _____ ragione sociale ditta, impresa, ente, società _____
con sede in _____ via - piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

per il tramite della ditta

(da compilarsi solo nel caso in cui si intenda delegare la ditta distributrice di GPL per la presentazione della pratica)

C.F./P.I. _____ codice fiscale o partiva iva ditta, impresa, società _____
ragione sociale ditta, impresa, società _____
con sede _____ Via-piazza _____ n. civico _____ cap _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n° 139, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37, e del D.P.R. 12 aprile 2006, n° 214, di voler disporre il sopralluogo per il

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività _____
Deposito di GPL in n° _____ serbatoi fissi _____¹:
- Capacità complessiva (in m³) _____
- Capacità geometrica dei singoli serbatoi (in m³):
• n° _____ serbatoio da _____ m³;
• n° _____ serbatoio da _____ m³;

individuata al n. 4B del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982

sita in _____ via - piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

Spazio riservato al Comando Provinciale

1 A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;
A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;
B1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato, con guscio di polietilene;
B2: Serbatoio ad asse verticale, interrato, con guscio di polietilene;
C1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
C2: Serbatoio ad asse verticale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
D1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
D2: Serbatoio ad asse verticale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
E: Altro: (specificare tipologia)

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER DEPOSITI DI G.P.L. IN SERBATOI FISSI DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 5 M³, AI SENSI DEL D.P.R. 12 APRILE 2006, N° 214 da presentare in duplice copia entrambe in bollo

ALLEGATA

- Certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell'art. 10, c. 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32;
- Planimetria del deposito in scala _____
- Ricevuta di versamento n. _____ del _____ effettuato sul c/c postale n. _____ intestato alla Tesoreria Prov. dello Stato di **Ascoli Piceno** ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 8/3/2006, n° 139 per attività n. 4B: deposito di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 m³ n° ore: _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale,

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del D.P.R. 12/04/2006, n° 214, al fine di dare inizio all'esercizio del deposito di GPL in attesa dell'accertamento sopralluogo da parte dei codesto Comando VV.F., che il deposito medesimo è stato realizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; tale conformità è comprovata dai documenti allegati alla presente domanda;
- di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 12/01/1998 n° 37, nonché dei divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, alla cui osservanza darà corso con la messa in esercizio del deposito;
- che il deposito rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 12 aprile 2006, n° 214, non essendo al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 26 maggio 1959, n° 689 e del D.M. 16 febbraio 1982;
- di impegnarsi ad osservare le eventuali prescrizioni impartite dal Comando provinciale VV.F.;
- di impegnarsi, qualora proprietario del serbatoio, a garantirne la corretta manutenzione nonché la perfetta efficienza e funzionalità dei relativi dispositivi accessori.

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome	nome			
via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

_____ Data

_____ Firma

da compilarsi obbligatoriamente, a cura della ditta distributrice di GPL, in caso di serbatoio concesso in comodato

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante e per conto
cognome nome

della ditta distributrice di G.P.L. così individuata:

	C.F./P.I.	
ragione sociale ditta, impresa, società		codice fiscale o partiva iva ditta, impresa, società
Via-piazza	n. civico	cap
comune	provincia	telefono

si impegna ad effettuare i rifornimenti solo previa verifica della corretta manutenzione del serbatoio e della perfetta efficienza e funzionalità dei relativi dispositivi accessori, nonché del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

_____ Data

_____ Firma del rappresentante della ditta distributrice

<i>Spazio riservato al delegante</i>	<i>Spazio riservato al Comando</i>																								
<p>Il sottoscritto per la consegna della presente istanza delega il/la sig.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; height: 20px;"></td> <td style="width: 40%; height: 20px;"></td> <td style="width: 30%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">titolo profess.</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">cognome</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">nome</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: x-small;">via - piazza</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 34%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">n. civico</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">c.a.p.</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">comune</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 34%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">provincia</td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: x-small;">telefono</td> </tr> </table> <p>_____ Data</p> <p style="text-align: right;">_____ Firma</p>				titolo profess.	cognome	nome				via - piazza						n. civico	c.a.p.	comune				provincia	telefono		<p>Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____ addetto incaricato con qualifica di _____ in data ____/____/____ a mezzo documento _____ n. _____ rilasciato in data ____/____/____ a _____ ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.</p> <p>Data ____/____/____ Firma _____</p>
titolo profess.	cognome	nome																							
via - piazza																									
n. civico	c.a.p.	comune																							
provincia	telefono																								

N.B.: In caso di delega o di inoltro dell'istanza a mezzo posta, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

**CERTIFICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI SERBATOIO PER G.P.L.
IN DEPOSITI SINO A 5 M³ DI CAPACITA' COMPLESSIVA
(RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 4 DEL D. LGS. 11.02.98, N° 32)**

LA DITTA (1)

C.F.

CON SEDE IN

RAPPRESENTATA DA

DOMICILIATO IN

NELLA SUA QUALITÀ DI.....

IN RELAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO DI G.P.L. (2)

- MATRICOLAN° DI FABBRICA

- COSTRUTTORE

- CAPACITA'M³

- TIPO E MODALITA' DI INSTALLAZIONE

PRESSO L'UTENZA DI SEGUITO SPECIFICATA:

- COGNOME E NOME / DITTA

- VIA

- COMUNEPROVINCIA.....

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' - AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, N° 32 - CHE SONO STATE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E, IN PARTICOLARE DI AVER:

A) OSSERVATO LA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 MAGGIO 2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

- B) INSTALLATO COMPONENTI E MATERIALI COSTRUITI A REGOLA D'ARTE ED ADATTI AL LUOGO ED AL TIPO DI INSTALLAZIONE;
- C) CONTROLLATA L'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA FUNZIONALITÀ CON ESITO POSITIVO, AVENDO ESEGUITO LE VERIFICHE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA;
- D) INFORMATO L'UTENTE SULL'OSSERVANZA DI SPECIFICI OBBLIGHI, DIVIETI, E LIMITAZIONI FINALIZZATI A GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DEPOSITO IN SICUREZZA.

IL DICHIARANTE
(Timbro e firma)

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

L'UTILIZZATORE DEL SERBATOIO
(se diverso dal proprietario)

DATA

N.B. = Le modalità di invio e di autenticazione della presente dichiarazione devono essere conformi agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiama in particolare l'attenzione sulle responsabilità penali del dichiarante di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità.

LEGENDA

- (1) Indicare una delle voci seguenti:
 - azienda distributrice rifornitrice del G.P.L., ovvero
 - impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n° 46;
- (2) Indicare i dati risultanti dalla documentazione a corredo del serbatoio.